

NOTE ESPLICATIVE PER LA COMPILAZIONE DELLE DICHIARAZIONI VITIVINICOLE
(Raccolta Uve e Produzione vinicola)

AVVERTENZE GENERALI

I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola e relativi allegati, a decorrere dalla campagna 2004/2005, modificano e sostituiscono quelli riportati nei D.M. del 1° agosto 1995, del 6 agosto 1997 e del 16 ottobre 2001.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE:

Tutte le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola, con relativi allegati, presentate secondo le precedenti disposizioni (Modelli riportati nei DM del 1° agosto 1995, del 6 agosto 1997 e del 16 ottobre 2001) e consegnate ai Comuni di riferimento fino ai 5 giorni successivi al giorno della pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale sono da considerarsi valide.

Successivamente alla pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale potranno essere accettate soltanto dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola con relativi allegati scaricate dal portale SIAN (www.sian.it) oppure presentate tramite CAA.

N.B. Le dichiarazioni di raccolta uve e produzione vinicola, con relativi allegati, presentate ai Comuni possono essere compilate soltanto con la vecchia modulistica; i Comuni dovranno far pervenire agli Organismi Pagatori competenti le dichiarazioni ricevute entro e non oltre 20 giorni dalla pubblicazione del decreto.

1) Soggetti obbligati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di raccolta uve

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone che producono uve da vino. Sono altresì obbligati alla dichiarazione di raccolta uve i produttori di uva a duplice attitudine, destinate alla vinificazione e/o alla trasformazione in mosto per succhi nei limiti del DM del 19/12/2000. Inoltre, sono obbligati alla dichiarazione di raccolta uve i produttori di uve da mensa destinate alla trasformazione in mosto per succhi.

2) Soggetti esonerati alla compilazione e presentazione della dichiarazione di raccolta uve

Le persone fisiche o giuridiche o le associazioni di dette persone la cui produzione di uve è interamente destinata ad essere consumata come tale, ad essere essiccata.

Sono inoltre dispensati dalla dichiarazione di raccolta uve i produttori le cui aziende comprendono meno di 10 are di vigneto e la cui produzione non è stata e non sarà, neppure in parte, commercializzata sotto qualsiasi forma.

Sono, altresì, esonerati dalla presentazione di detta dichiarazione i produttori di uve che consegnano la totalità della propria produzione ad un organismo associativo. Tali soggetti sono, comunque, tenuti alla compilazione dell'allegato F2 secondo le modalità successivamente indicate.